

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Paola BRIGUORI	Consigliere relatore
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere
Flavia D'ORO	Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al **n. 60527** del
registro di segreteria,

proposto da

XXX, nato il XXX a XXX

ed ivi residente in XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo

Luongo, con studio in Via Ugo Bassi n. 15, Rimini, presso il quale ha eletto
domicilio, giusta delega in atti

appellante

contro

MINISTERO DELLA DIFESA- DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVIDENZA E DELLA LEVA (codice fiscale 80425650589), con sede
legale in ROMA Viale dell'Esercito,186, rappresentata dal Ten. Col. (AM)

CC rn, Roberto Sulli, giusta delega in atti

appellato

avverso

la sentenza n. 11/2022/M, depositata il 21 giugno 2022, della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nell'udienza del 19 novembre 2025, svolta con l'assistenza del segretario Dott.ssa Giuseppina di Maro - data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Consigliere Paola Briguori - l'Avv. Massimo Silvestri, per delega dell'Avv. Angelo Luongo, per l'appellante, XXX, e il Ten. Col. Roberto Sulli, per delega della Dott.ssa Antonella Isola, per l'appellato, Ministero della Difesa.

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata – giudice unico delle pensioni ha respinto il ricorso proposto da XXX, poi riassunto in corso di giudizio dal figlio, XXX.

2. In particolare, il de cuius, in congedo per fine ferma, era già titolare di trattamento pensionistico privilegiato tabellare di seconda ctg., Tab. A, a decorrere dall'1.8.2016 a vita, per l'aggravamento dell'infermità *“Broncopatia cronica di tipo misto con significativa disventilopatia in soggetto con esiti di polmonite in atto con segni di cuore polmonare cronico”*, concesso con il decreto n. 201 del 14.11.2017, sulla base della relativa istanza pervenuta in data 29/07/2016 e in conformità al giudizio del D.M.M.L. di Bari

Palese con Verbale n. 1329 del 31/08/2017; classifica tabellare peraltro confermata con sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata n.35/2019/M, depositata in data 9/07/2019, passata in giudicato.

2.1. In data 12.9.2019 XXX presentava istanza di aggravamento dell'infermità "*Broncopatia cronica di tipo misto con significativa disventilopatia in soggetto con esiti di polmonite. In atto con segni di cuore polmonare cronico*", già dipendente dal servizio. Il Ministero della Difesa accoglieva la domanda e, in conformità al giudizio espresso dal D.M.M.L. di Bari con Verbale n. BA120000543 del 02/03/2020, emetteva il Decreto n. 55 del 20/04/2020, con il quale gli conferiva il trattamento tabellare di prima ctg. Tab. A, a decorrere dall'01/10/2019 a vita, per constatato aggravamento.

2.3. Il suddetto impugnava tale decreto innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata e il giudizio esitava nella sentenza n. 11/2022, con cui la Sezione regionale rigettava, il ricorso, sulla scorta degli atti e della Consulenza Tecnica d'Ufficio acquisita presso la C.M.L. dell'Ospedale San Carlo di Potenza.

3. Avverso la sentenza, XXX proponeva appello dolendosi che il primo giudice si fosse rimesso sostanzialmente alle "*improprie conclusioni*" rese dalla CML dell'Ospedale di Potenza, interpellata con ordinanza del 26 gennaio 2021, che, a sua volta, sarebbero state illegittime poiché le infermità dipendenti da causa di servizio del genitore, all'atto della visita diretta praticata il 23.2.2021 presso la CML di Potenza, erano tali che dopo soltanto 42 giorni e cioè il 7.4.2021, lo avevano condotto a morte.

In altri termini, la CML, dopo aver precisato che la "*sopraggiunta infermità*

cuore polmonare cronico” aveva “concorso in chiave di stretta interdipendenza a complicare ed aggravare il già compromesso quadro clinico polmonare del ricorrente”, avrebbe concluso che "tale condizione clinica, tuttavia, oggi come all'epoca degli accertamenti da ultimo esperiti dalla CMO di Bari in data 2 marzo 2020, non risulterebbe idonea per la concessione dell'ulteriore trattamento pensionistico dell'assegno di superinvalidità di cui alla Tab.E lett.F n.8". Secondo l'appellante, non si comprenderebbe, invero, come una infermità giudicata aggravata al punto da determinare il decesso dopo solo 45 giorni dall'anzidetta visita possa non essere ritenuta tale da meritare l'invocata superinvalidità Tab.E lett.F n.8.

Da ultimo, XXX deduceva - pur ammettendo di aver rinunciato alla relativa pretesa già in prime cure per carenza probatoria - la non corretta decorrenza del riconoscimento del passaggio dalla seconda alla prima ctg. disposta con decreto ministeriale n.55 del 20.4.2020.

L'appellante concludeva formulando le seguenti richieste:

1) Annullamento della sentenza impugnata, con l'auspicabile rinvio della causa alla Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata (eventualmente in diversa composizione), onde pervenire ad un appropriato riesame in ordine alla legittimità degli atti di causa e alla adozione dei conseguenti provvedimenti, auspicabilmente concessivi del riconoscimento in favore dell'invalido XXX, finché in vita (7.4.2021), dell'invocata superinvalidità Tab.E lett.F n.8.

2) Il non luogo a provvedere comunque per le spese di lite, statuite in primo grado, tenuto conto dell'attuale orientamento giurisprudenziale in senso conforme ai disposti della Corte di Cassazione n.2872 del 9.2.2007 e delle

sentenze n.277/18/G e n. 164/22/G della Sezione Regionale Emilia-Romagna.

A suo avviso, la condanna alle spese in prime cure non sarebbe corretta e non in linea con la giurisprudenza in materia, poiché “nessuno era presente per l'Amministrazione resistente" nell'udienza del 21.6.2022 in prime cure (sentenze n.277/18/G dell'11.12.2018 e n. 164/22/G del 19.10.2022) e, pertanto, non doveva farsi luogo a pronuncia sulle spese. In casi siffatti all'Amministrazione – a suo avviso - spetterebbe unicamente il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota.

3) Spese legali ritenute eque dal Collegio.

4. All'udienza del 9 ottobre 2024, il Presidente, sentito il Collegio, rilevata l'assenza in atti della prova dell'avvenuta notifica dell'appello e del decreto di fissazione udienza alla controparte rinviava la discussione del giudizio all'udienza del 4 aprile 2025, con onere per la parte appellante di procedere alla notifica dell'atto di appello e dell'estratto del verbale.

5. La discussione della causa, già prevista per il 4 aprile 2025, veniva d'ufficio rinviata, per esigenze organizzative della Sezione, al 19 novembre 2025, con decreto regolarmente comunicato dalla Segreteria alle parti in data 21 gennaio 2025.

4. Con memoria difensiva depositata in data 31 ottobre 2025, si costituiva il Ministero della Difesa, chiedendo che la Corte, in via preliminare, dichiarasse inammissibile l'appello in quanto rivolto a contestare mere questioni di fatto e, comunque, lo rigettasse perché privo di fondamento giuridico, non ricorrendo i presupposti individuati dalla Sentenza n. 10/2000/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in tema di vizio di motivazione apparente

che consenta il gravame in appello, e per l'effetto confermasse integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese da liquidarsi ai sensi dell'art. 158 del Codice di Giustizia Contabile, come novellato dall'art. 70 del D.Lgs. n. 114/2019, o comunque nella misura ritenuta congrua dalla Corte.

5. All'udienza del 19 novembre 2025, presenti, per l'appellante, l'avv. Massimo Silvestri, in sostituzione dell'avv. Angelo Luogo, e il Ten. Col. Roberto Sulli per l'appellato, Ministero della Difesa, veniva richiesta all'Avv. Silvestri la prova della tempestiva notifica dell'appello, non presente in atti. Dopo una breve sospensione della trattazione del giudizio, disposta per consentire alla difesa di produrre idonea documentazione, l'avv. Silvestri dichiarava di non essere in grado di depositarla.

Diritto

L'appello va dichiarato inammissibile.

A norma dell'art. 178, comma 4, del codice di giustizia contabile, ove come nel caso di specie, la sentenza di primo grado non sia stata notificata, l'appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza (...).".

Il successivo art. 180 del medesimo c.g.c. prevede che: *"1. L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. 2. E' fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante. 3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la*

documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile”.

Ai sensi dell’art. 43, c. 3, c.g.c., “I termini stabiliti per la proposizione dei gravami sono perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d’ufficio.”.

Il comma 5 del medesimo art. 43 c.g.c. dispone, poi che “I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in base ad accordo tra le parti.”.

Il gravame va, dunque, prima notificato, nei termini perentori di legge, e successivamente depositato, con la prova delle eseguite notifiche.

Nel caso di specie, la sentenza n. 11/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata, oggetto dell’odierno gravame, risulta pubblicata, in data 21 giugno 2022 e non è stata notificata.

Risulta, altresì, che l’atto d’appello, è stato depositato nell’Ufficio del Ruolo generale dei giudizi d’appello in data 23 gennaio 2023 e che non è stata allegata alcuna prova dell’intervenuta notifica in favore del Ministero della Difesa-

Alle udienze del 9 ottobre 2024 e del 19 novembre 2025, il Collegio ha, espressamente invitato il patrono di parte appellante a depositare la prova della tempestiva notifica dell’atto d’appello, senza esito.

Pertanto, nonostante le reiterate sollecitazioni del Collegio, non sussiste, dimostrazione alcuna che il ricorrente abbia previamente notificato il gravame alla controparte (adempimento da effettuarsi nel rispetto dei termini perentori di cui all’art. 180 c.g.c.).

La mancata notifica dell'appello (resa palese, nel caso di specie, dall'omesso deposito, da parte del soggetto tenutovi, della documentazione attestante l'effettuazione della stessa) preclude irrimediabilmente la valida instaurazione del rapporto processuale (in termini, Corte conti, Sez. III App., n. 518/2023), che non può conseguire all'attività di mero deposito dell'appello. (in termini, Corte conti, Sez. III App., n. 266/2022).

Detta mancanza non può assolutamente ritenersi sanata dalla successiva notificazione intervenuta, solo in data 28 ottobre 2024, allorquando il termine perentorio per la proposizione dell'appello – fissato dall'art. 178 c.g.c., in mancanza di notifica della sentenza, in un anno dalla data di pubblicazione – era ampiamente spirato e quindi l'appellante era decaduto dal potere di impugnazione.

Infatti, considerata la perentorietà e la inderogabilità dei termini di impugnazione (art. 43 c.g.c. cit.), non si ritiene che fosse nella disponibilità del giudice rimettere in termini l'appellante per la notifica del gravame, essendo ormai decorso abbondantemente l'anno dalla pubblicazione della sentenza gravata e non essendo stata fornita alcuna prova neppure della tentata notifica dell'impugnazione al Ministero della difesa. Va, pertanto, revocata l'ordinanza pronunciata all'udienza del 9 ottobre 2024.

Va rilevato, altresì, che non può attribuirsi alcuna efficacia sanante neanche alla rituale costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, la quale risulta intervenuta (solo) in data 31 ottobre 2025, a seguito della comunicazione, da parte della Segreteria della Sezione, del decreto di fissazione dell'udienza del 19 novembre 2025, prevedente il rinvio, per ragioni organizzative, della precedente udienza del 4 aprile 2025, in quanto la mancata notifica del

gravame integra una ipotesi di nullità-inesistenza, come tale non suscettibile di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione dell'appellato ed anche in ragione della perentorietà dei termini di impugnazione.

In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile.

La definizione del giudizio attraverso la decisione unicamente di una questione preliminare giustifica la compensazione integrale delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità, disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello in epigrafe.

Spese compensate.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità, disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Paola Briguori

Dott.ssa Giuseppina Maio

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata il 9.12.2025

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giuseppina Maio

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 9.12.2025

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 9.12.2025

Il Dirigente

f.to digitalmente